

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1616

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERIN, BASTIANETTO, BEDONI, BOSCO, BOSO, BRAMBILLA, BRIGANDÌ, BRUGNETTINI, BUSNELLI, CARINI, CARNOVALI, CIVITELLI, CECCATO, COPERCINI, DOLAZZA, FABRIS, FANTE, FONTANINI, GIBERTONI, LOMBARDI CERRI, LORENZI, MAFFINI, MANARA, MANFROI, MARCHINI, PAGLIARINI, PAINI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PREIONI, ROBUSTI, ROVEDA, SCAGLIONE, SERRA, SPERONI, STEFANI, VISENTIN, WILDE, MANIERI, ABRAMONTE, FARDIN, FERRARI Karl e PETRICCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1995

Disciplina delle stazioni di radioamatore

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo gruppi di radioamatori hanno elaborato e si prodigano per presentare al Parlamento una proposta di legge che disciplini il servizio di stazione di radioamatore: l'iniziativa, che riscuote un successo inaspettato a giudicare dalla notevole quantità di lettere di sostegno che giungono da ogni parte d'Italia, consente, dopo lunghi anni di incertezza, di fornire un chiaro provvedimento di riordino della materia e di uniformare la normativa italiana a quella comunitaria e mondiale.

La vetustà delle disposizioni in vigore emerge *per tabulas* dalla circostanza che le norme attualmente in vigore derivano di fatto direttamente da quelle contenute nel testo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, posto che il nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, risulta emanato sulla base di una delega generale al Governo per il solo riordino delle precedenti materie omogenee per permetterne una più agevole consultazione, senza dunque apportare alcuna modifica alle precedenti norme del 1936.

L'inadeguatezza dell'attuale normativa è ulteriormente confermata dalla considerazione che negli ultimi anni le comunicazioni via radio sono state stravolte e rivoluzionate dall'enorme progresso tecnologico che, oltre ad innovare le strutture e le apparecchiature, ha profondamente cambiato la stessa essenza del concetto di radioamatore.

Il radioamatore infatti, da semplice appassionato che sperimentava a titolo puramente amatoriale la costruzione e l'utilizzo di apparati, è divenuto parte attiva della funzione di pubblico soccorso della nostra società ed è all'avanguardia nello studio in-

terattivo dei nuovi sistemi di comunicazione, anche satellitari.

Nonostante siano privi di un adeguato supporto legislativo, i nostri radioamatori, secondi solo agli statunitensi per numero, si sono sempre distinti con coraggio e con altissimo senso civico in tutte quelle circostanze nelle quali volontariamente hanno prestato il proprio contributo, come per esempio in occasione di eventi tragici (terremoti, inondazioni, eccetera).

L'utilità del servizio di radioamatore ha poi ricevuto una chiara conferma nel fatto che presso ogni sede di prefettura, nell'ipotesi di calamità, è previsto l'allestimento di una stazione operativa, gestita da radioamatori, di supporto alle operazioni di soccorso.

Dai tempi del SOS lanciato dalla spedizione «Nobile» del dirigibile «Italia», non sono rari esempi di segnalazioni effettuate dai radioamatori, tanto nella nostra nazione quanto all'estero.

Il radioamatore, in buona sostanza, è un attento vigile degli avvenimenti del mondo ed è in grado di intervenire tempestivamente e per primo nelle segnalazioni delle situazioni di emergenza.

Tanto è vera questa circostanza, che il presente disegno di legge prevede espressamente, *sub* articolo 14, un dovere del radioamatore di attivarsi qualora riceva un segnale di pronto soccorso.

La proposta in oggetto, dunque, rende finalmente riconoscimento ad una categoria di cittadini che, con grande dignità e senza troppi clamori, da decenni svolge una attività di indubbia utilità pubblica, tanto sociale quanto scientifica.

La proposta recepisce gli indirizzi del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1981, n. 740. Ulteriori significative novità sono tuttavia contenute nel disegno di legge.

Va accolta con favore infatti la norma che prevede l'obbligo per il venditore di registrare l'acquirente dell'apparecchio radio: ciò infatti per un verso consente di responsabilizzare il radioamatore e di scoraggiare l'acquisto di apparecchiature da parte di chi non è autorizzato al loro utilizzo; per altro verso consente di censire con precisione la popolazione radiantistica, scoraggiando il fenomeno della cosiddetta pirateria radio, purtroppo molto diffuso da noi.

Parimenti con favore sono da accogliere le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, i quali introducono la specificazione, rispettivamente, della quantità di potenza di trasmissione e dei parametri di tolleranza di frequenza, che sono tra gli elementi della liceità delle trasmissioni via satellite.

Del tutto adeguata è poi la norma di cui all'articolo 20, la quale, in previsione delle mutevoli condizioni della materia, prevede che per il futuro eventuali aggiornamenti alle bande di frequenza siano direttamente adottabili con provvedimento amministrativo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anziché con provvedimento legislativo.

Un buon disegno di legge, dunque, a giudicare dal favore con il quale è stato accolto dagli ambienti radioamatoriali, la cui approvazione sarebbe una chiara risposta per un settore dove l'attività dei nostri cittadini è sempre stata unanimamente apprezzata, nonché un doveroso riconoscimento nell'anno in cui in tutto il mondo si celebra il centenario della nascita del genio di Guglielmo Marconi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore sono soggetti ad autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministri della difesa e dell'interno, ai sensi dell'articolo 8.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente deve essere in possesso della patente di radioamatore, generale o limitata, da conseguirsi mediante superamento degli esami di cui all'articolo 2.

3. Sono esonerati dall'esame, scritto e pratico, per il conseguimento della patente di radioamatore, coloro che sono in possesso di:

a) laurea in ingegneria con specializzazione elettronica e in telecomunicazioni;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo per navi;

c) certificato speciale di radiotelegrafista, o radiotelefonista per navi, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) certificato rilasciato dai competenti uffici del Ministero della difesa, comprovante che l'interessato, durante il servizio militare, ha ottenuto la specializzazione nelle telecomunicazioni;

e) qualifica di marconista di bordo per aerei militari o civili.

4. Sono esonerati dall'esame scritto per il conseguimento della patente di radioamatore coloro che sono in possesso di diploma di tecnico in elettronica conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

Art. 2.

1. Le domande per l'ammissione agli esami, o per l'esonero dagli stessi, sono di-

rette ai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e comunque due volte l'anno, in occasione delle sessioni di esame.

2. Le domande devono essere corredate da due fotografie, di cui una con firma autenticata, e da una certificazione anagrafica, o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante le generalità e la residenza del richiedente.

3. Le materie dell'esame scritto per il conseguimento della patente, limitata o generale, di radioamatore comprendono l'elettronica e radiotecnica, le leggi ed i regolamenti sulle radiocomunicazioni. Per lo svolgimento della prova scritta sono concesse cinque ore di tempo.

4. La prova pratica per il conseguimento della patente generale di radioamatore consiste nella trasmissione e ricezione auricolare del codice telegrafico Morse alla velocità di quaranta caratteri al minuto.

5. Per il conseguimento della patente limitata di radioamatore è richiesto il superamento del solo esame scritto.

6. I titolari della patente limitata possono ottenere il conseguimento della patente generale, superando la sola prova pratica di trasmissione e ricezione del codice Morse, di cui al comma 4.

7. Nelle commissioni di esame è garantita la presenza di almeno due rappresentanti delle associazioni nazionali di radioamatori legalmente riconosciute. Le associazioni devono comunicare i nomi dei propri rappresentanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alle direzioni compartimentali di competenza.

8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conserva per almeno tre anni gli elaborati dei candidati, i quali hanno facoltà di esaminarli previa richiesta scritta in carta libera.

Art. 3.

1. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è rilasciata dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni soltanto agli operatori forniti di patente, secondo le norme contenute nella presente legge.

2. La licenza è generale o limitata. Quella generale abilita ad operare su tutte le bande di frequenza riservate ai radioamatori, con le potenze ed i modi di emissione consentiti. Quella limitata abilita ad operare sulle bande da 50 MHZ e superiori, con tutti i modi di emissione e le potenze consentite. A titolo di apprendimento e tirocinio, è concesso ai titolari di licenza limitata l'uso della banda da 28 a 29.700 MHZ in telegrafia Morse, con un massimo di 100 Watt, operando esclusivamente presso una sezione di associazione nazionale di radioamatori legalmente riconosciuta ed in possesso di licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore con il relativo nominativo di stazione, di cui al comma 6, o, in alternativa, presso una stazione di radioamatore già regolarmente in possesso di licenza generale, il cui titolare si assume il ruolo di garante.

3. Ogni stazione di radioamatore riceve dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che viene riportato sulla licenza per l'impianto e l'esercizio.

4. Il nominativo di cui al comma 3 non può essere modificato o ceduto ad altri.

5. È compito degli organi di controllo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di intervenire in ogni caso di abuso di nominativi di radioamatori, perseguendo i responsabili ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

6. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è rilasciata anche alle associazioni nazionali di radioamatori, su richiesta delle stesse, per le varie sedi territoriali, con appositi nominativi, distinti da quelle dei singoli radioamatori.

7. Le licenze per le associazioni nazionali non richiedono l'effettuazione di esami e sono utilizzabili anche per sperimentazioni fuori dalle sedi sociali; devono comunque

essere utilizzate solamente da radioamatori già in possesso di patente e licenza.

8. Tutti coloro che hanno sostenuto l'esame per il conseguimento della patente, generale o limitata, sono autorizzati ad operare, a titolo di apprendimento e tirocinio, nel periodo che intercorre dal ricevimento della patente al ricevimento della licenza, sulle bande di frequenza per le quali hanno ottenuto la patente, presso stazioni di radioamatore già in possesso della licenza di impianto e di esercizio e del relativo nominativo di stazione, in sua presenza e sotto la propria responsabilità.

Art. 4.

1. Su richiesta dei singoli radioamatori già in possesso della licenza generale o limitata, viene rilasciata la licenza internazionale, di 1^a o 2^a classe, che consente di esercitare temporaneamente la stazione di radioamatore, senza alcuna formalità e senza il pagamento di altre tasse di esercizio, nei Paesi europei che hanno attuato le decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

2. I fruitori della licenza internazionale devono osservare le disposizioni del Paese ospitante.

3. I radioamatori dei Paesi che hanno attuato le decisioni della CEPT possono, in regime di reciprocità, esercitare temporaneamente in Italia la loro stazione di radioamatore, rispettando le disposizioni italiane.

4. I radioamatori stranieri di cui all'articolo 331, secondo comma, lettera a), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono esercitare, previa apposita richiesta presentata presso i competenti uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la propria stazione di radioamatore nel territorio italiano, per periodi di sei mesi, rinnovabili fino a due anni. Nelle trasmissioni i radioamatori stranieri, temporaneamente in Italia, fanno precedere il loro nominativo dalla lettera «I».

5. I radioamatori stranieri, in possesso di patente e licenza del loro Paese, che intendono stabilirsi permanentemente in Italia, possono, in relazione a quella di cui sono in possesso, ottenere il rilascio della patente e della licenza generale o limitata, senza sottostare ad alcun esame.

6. In tutti i casi i cittadini stranieri devono rispettare le norme vigenti nel territorio italiano.

Art. 5.

1. Le domande per l'impianto di una stazione di radioamatore devono contenere:

a) i dati anagrafici completi del richiedente, con la residenza o il domicilio, e, per i minori, i dati anagrafici della persona che esercita la patria potestà;

b) la sede della stazione di radioamatore che deve corrispondere alla residenza o al domicilio dell'interessato;

c) l'autorizzazione, per i radioamatori che prestano il servizio militare permanente o di leva, rilasciata dalle autorità militari nonchè i dati dell'ubicazione della stazione di radioamatore in zona militare.

2. Alla domanda devono essere allegate:

a) l'attestazione del versamento della tassa di esercizio annua, decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) una dichiarazione autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di consenso e responsabilità civile, da parte di chi esercita la patria potestà di minori non emancipati che hanno conseguito la patente di radioamatore ed intendono installare la stazione radio;

c) copia fotostatica del passaporto valido, o dichiarazione delle autorità consolari che attestino la nazionalità dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di Stati con i quali esistono accordi di reciprocità, richiedenti l'autorizzazione ad esercitare in Italia una stazione di radioamatore, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

d) una marca da bollo del valore legale prescritto per gli usi amministrativi.

Art. 6.

1. È consentito, senza specifica autorizzazione, il trasferimento temporaneo della stazione di radioamatore in altra abitazione, o seconda casa.

2. Quando il trasferimento temporaneo è superiore a trenta giorni continuativi, il radioamatore ha l'obbligo di darne comunicazione, in carta libera, all'organo che ha rilasciato la licenza di impianto della stazione.

3. Se il trasferimento è definitivo e comporta il cambiamento del nominativo, il radioamatore, nella comunicazione di cui al comma 2, deve chiedere l'assegnazione di un nuovo nominativo.

4. I radioamatori possono ricevere e trasmettere da mezzi mobili e portatili, sulle bande di frequenza nelle quali possono operare, in base alla licenza rilasciata.

5. Nelle trasmissioni, il carattere mobile o portatile deve essere specificato unitamente al nominativo di stazione.

Art. 7.

1. L'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radioamatore ha durata illimitata, purchè non vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 8. I predetti requisiti sono periodicamente accertati dagli organi del Ministero dell'interno, che trasmette un'apposita relazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Quando vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 8, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni informa il Ministero della difesa e procede alla sospensione della licenza da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi, oppure, se necessario, alla sua revoca.

3. Prima di irrogare qualsiasi sanzione il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica motivatamente all'interessato l'infrazione contestata e lo invita a presentare le proprie discolpe, per iscritto o a voce, entro un termine non inferiore a

trenta giorni dalla data della consegna della comunicazione, decorso il quale la decisione diventa definitiva.

4. La tassa di esercizio annua è stabilita in 3.000 lire annue per la licenza limitata e in 6.000 lire annue per quella generale.

5. L'autorizzazione a trasmettere è subordinata al pagamento della tassa di esercizio; il mancato pagamento non comporta la decadenza dal diritto a mantenere la stazione installata.

6. Il mancato pagamento della tassa comporta la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere, sino al relativo pagamento per l'anno in corso. Nulla è dovuto per le tasse di esercizio non pagate negli anni precedenti, se il radioamatore non si è avvalso della facoltà di trasmettere.

7. Il pagamento della tassa di esercizio del primo anno solare, effettuato contestualmente alla domanda, decorre dalla data del rilascio della licenza provvisoria o definitiva. Gli eventuali importi, calcolati in dodicesimi, che superano la tassa di esercizio effettivamente da pagare, sono attribuiti alla tassa di esercizio dell'anno successivo.

Art. 8.

1. Per ottenere l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvi i casi previsti dall'articolo 331, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dagli articoli 4 e 5 della presente legge;

b) età non inferiore agli anni sedici;

c) possesso della patente generale o limitata, salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge e dal predetto articolo 331.

2. Le domande sono sottoposte al parere motivato dei Ministeri della difesa e dell'interno; in caso di mancata pronuncia da parte delle suddette amministrazioni entro trenta giorni, il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni ne prescinde; quando il parere è contrario al rilascio dell'autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni deve darne comunicazione all'interessato per le controdeduzioni da produrre entro trenta giorni dalla data della consegna della comunicazione, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo.

3. Coloro che hanno riportato condanne contro la personalità dello Stato, per diserzione anche in tempo di pace, per delitti commessi con abuso dell'attività radioamatoriale, nonchè coloro che siano stati condannati a pene restrittive superiori a sei mesi, per delitti non colposi, o condannati per reati di terrorismo, traffico di droga, sfruttamento di minori e della prostituzione, banda armata e associazione di stampo mafioso, non possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore. In tutti i casi, la preclusione decade se vi è stata sentenza di riabilitazione.

4. Non è altresì rilasciata l'autorizzazione a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza, o sottoposti a misure amministrative di sicurezza, o a sorveglianza speciale degli organi di polizia, oppure a coloro ai quali sia stato imposto il soggiorno obbligato, o il divieto di soggiorno in determinati comuni, finchè durino i relativi provvedimenti.

5. L'accertamento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 viene effettuato d'ufficio e comunicato all'interessato, in caso di reiezione della domanda, con le modalità di cui al comma 2.

6. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha l'obbligo di rilasciare la licenza di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore entro sei mesi dalla data della domanda, trascorsi i quali la domanda stessa si intende accolta e l'Amministrazione predetta ha l'obbligo di provvedere ai conseguenti adempimenti.

7. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni pubblica annualmente l'elenco delle licenze dei radioamatori italiani e dei nominativi loro assegnati.

Art. 9.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di operatore e della licenza di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede al rilascio dei duplicati dietro presentazione di domanda motivata, corredata da due fotografie, di cui una con firma autenticata.

Art. 10.

1. L'attività di radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, fra utenti di stazioni radioelettriche private, italiane od estere, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di ricerca, di istruzione personale e collettiva, nonchè di messaggi di carattere personale che, non avendo carattere riservato, possono essere diffusi con mezzi diversi dal servizio pubblico di telecomunicazioni.

2. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto nel rispetto delle norme di legge e della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, di cui alla legge 9 maggio 1986, n. 149.

3. Persone diverse dal titolare della licenza non possono operare dalla stazione di radioamatore, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 8.

4. Le emissioni possono essere effettuate solo sulle bande di frequenza stabilite dall'articolo 18. È consentito l'uso del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali previste dalle consuetudini amatoriali.

5. All'inizio e al termine delle trasmissioni e, comunque, a intervalli non superiori a cinque minuti, le stazioni debbono comunicare il loro nominativo, quale che sia il modo di trasmissione.

6. È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonchè di emettere segnali che possano dar luogo a falsi allarmi, salvo i casi di emergenza nei quali i radioamatori si trovano ad operare.

Art. 11.

1. Per la trasmissione di messaggi, per scopo di sperimentazione e di studio, nonché per collaborazione con i servizi pubblici e della protezione civile, le stazioni di radioamatore possono utilizzare ponti ripetitori, fonici o digitali, e *trasponders*, isolati o collegati tra loro tramite sistemi di radiocollegamenti, quali *links* fonici o nodi digitali, operanti sulle frequenze radioamatoriali previste nell'articolo 17, cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un nominativo, sulla base delle comunicazioni presentate dalle associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite e riconosciute dal Ministero medesimo.

2. Non sono gravati da alcuna tassa di esercizio per l'autorizzazione, l'installazione e l'uso, i ripetitori amatoriali, fonici o digitali, di qualsiasi tipo, operanti su qualsiasi frequenza tra quelle consentite. Detti ripetitori sono a disposizione delle autorità in caso di emergenza.

3. Nella comunicazione presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'installazione dei ripetitori, fonici o digitali, *links* o *beacon*, le associazioni nazionali di radioamatori specificano il tipo di apparecchiature impiegate, il punto esatto di installazione, le frequenze impiegate e la potenza, che non può essere superiore ai 10 Watt, misurati all'uscita del trasmettitore, ai sensi dell'articolo 17.

Art. 12.

1. Le associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite possono svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni culturali e sportive, allo scopo di garantire la sicurezza dello svolgimento delle manifestazioni stesse e di agevolare gli eventuali mezzi di emergenza.

2. Per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzati sia i nominativi assegnati alle stazioni delle singole sezioni delle associazioni nazionali,

sia quelli dei singoli soci radioamatori. Dette trasmissioni possono essere effettuate anche con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 11.

Art. 13.

1. L'autorizzazione d'ascolto sulle bande di frequenza dei radioamatori è rilasciata a condizione che il richiedente abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Colui il quale richiede l'autorizzazione deve possedere i requisiti di cui all'articolo 331 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed adempiere alle condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 della presente legge.

Art. 14.

1. Quando un radioamatore riceve, nelle bande assegnate ai radioamatori, un segnale di soccorso proveniente da altri radioamatori, deve immediatamente avvertire le autorità di Pubblica sicurezza.

2. Nei casi di cui al comma 1, il radioamatore è tenuto a continuare l'ascolto ed a mantenere il contatto con la stazione richiedente, per fornire alle autorità ogni informazione utile per lo svolgimento del soccorso.

Art. 15.

1. La licenza e la patente di radioamatore devono essere custodite presso la stazione ed esibite a richiesta dei funzionari incaricati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. I funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono verificare le apparecchiature utilizzate dai radioamatori.

3. Quando il radioamatore utilizza la propria stazione in uso mobile o portatile deve portare con sé la licenza e la patente

di radioamatore, o copie autenticate delle stesse.

4. Il radioamatore che trasferisce temporaneamente la propria stazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, deve portare con sè la licenza e la patente di radioamatore.

Art. 16.

1. L'autorizzazione a trasmettere può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi, ovvero può essere irrogata un'ammenda fino a lire 500.000, con provvedimento motivato, emanato dai direttori dei compartimenti regionali delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'interessato, quando il radioamatore è incorso in uno dei seguenti casi, debitamente accertati con prove valide:

a) uso di turpiloquio nelle radiocomunicazioni;

b) uso della stazione da parte di persona non munita di patente di operatore;

c) abusi gravi commessi da operatore autorizzato a trasmettere dal titolare della licenza;

d) comunicazioni effettuate con stazioni non autorizzate a trasmettere, quando ciò sia a conoscenza del titolare della stazione;

e) effettuazione di radiocomunicazioni di natura diversa da quella consentita dall'articolo 10.

2. Gli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono procedere alla revoca dell'autorizzazione per inosservanza della sospensione irrogata al radioamatore, o per recidività in infrazioni gravi per le quali sia già stata disposta la sospensione dall'attività.

3. Chiunque effettua radiotrasmissioni sulle bande di frequenza dei radioamatori, senza essere in possesso della prescritta licenza e della patente di operatore, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, o con l'arresto da due a sei mesi. Quando il reato provoca disturbi, o interruzioni, nel caso di comunicazioni di

emergenza, la sanzione pecuniaria e quella detentiva sono triplicate.

4. Entro trenta giorni dalla notifica di uno dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il radioamatore ha facoltà di ricorrere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Quando, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, non è intervenuta alcuna decisione, il provvedimento si intende revocato.

5. Quando vengono comminate le pene previste dai commi 2 e 3, è obbligatoria la pubblicazione a spese del destinatario del provvedimento, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 17.

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore debbono possedere le caratteristiche stabilite dal Regolamento internazionale delle radio-comunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e dalla presente legge.

2. Le apparecchiature dei radioamatori possono essere adatte a funzionare anche su bande diverse da quelle radioamatoriali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, prima di concedere licenze per l'importazione di apparecchiature radioelettriche per radioamatori, da commercializzare in Italia, chiede al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la rispondenza di dette apparecchiature alle normative vigenti in Italia.

4. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere a controlli, presso gli importatori e presso i negozianti, circa la rispondenza delle apparecchiature radioelettriche alla normativa vigente e circa la loro destinazione, anche avvalendosi degli organi di polizia.

5. Per l'acquisto delle apparecchiature di cui ai commi da 1 a 4 l'acquirente deve dimostrare al venditore di possedere la patente di operatore nonchè la licenza all'impianto di stazione di radioamatore.

6. Per l'acquisto delle apparecchiature «ricevitori», in grado esclusivamente di ri-

cevere le comunicazioni radioamatoriali, è sufficiente dimostrare il possesso della sola licenza di ascolto, prevista dall'articolo 13.

7. Il venditore deve annotare, su apposito registro, il nome dell'acquirente, i dati d'identificazione delle apparecchiature vendute e quelli della patente e della licenza del compratore.

8. Le infrazioni riscontrate a carico dei rivenditori e degli importatori circa la destinazione e la rispondenza delle apparecchiature radioelettriche operanti sulle bande radioamatoriali, quando non comportino più gravi reati, determinano la denuncia all'autorità giudiziaria degli interessati e l'irrogazione di un'ammenda da 500.000 lire a 1.000.000, nonchè la chiusura dell'attività commerciale per un periodo da sette a sessanta giorni, a seconda della gravità del caso accertato o della recidività. Quando il rivenditore, o l'importatore, perpetua l'infrazione per tre volte, si procede alla chiusura dell'attività commerciale ed al ritiro della licenza di commercio.

9. La potenza di picco (p.e.p.) delle apparecchiature dei radioamatori viene misurata, per le diverse classi di emissione, con l'apparato chiuso su di un carico resistivo e non irradiante, di impedenza di 50 Ohm. In caso di apparecchiature di impedenza diversa, si procede ad inserire un apposito adattatore. La misura è rappresentata dalla potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna, durante il ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione.

10. È consentito l'uso di amplificatori di potenza R.F., purchè siano rispondenti alle norme tecniche della presente legge e non superino le potenze stabilite.

11. La potenza di emissione delle stazioni di radioamatore non può superare rispettivamente:

a) nell'uso fisso:

1) 1.000 Watt nelle frequenze fino a 30 Mhz;

2) 300 Watt nelle frequenze da 30 a 400 Mhz;

3) 100 Watt nelle frequenze da 1.240 a 5.850 Mhz;

4) 50 Watt nelle frequenze da 10.45 a 250 Ghz;

b) nell'uso mobile:

1) 100 Watt nelle frequenze fino a 30 Mhz;

2) 50 Watt nelle frequenze superiori a 30 Mhz.

12. La tolleranza di frequenza dei trasmettitori, anche in presenza di variazioni di più o meno il 10 per cento della tensione di alimentazione, o di variazioni termiche da meno 10 a più 55 gradi centigradi, deve essere, per le varie gamme di frequenza, di 300 Hz, fino a Mhz; di 5×10 alla meno 6, da 30 Mhz a 3 Ghz; non peggiore di 100×10 alla meno 6, da 3 Ghz a 30 Ghz; da 30 Ghz a 250 Ghz, adeguata alla tecnica costruttiva.

13. L'attenuazione delle irradiazioni non essenziali deve corrispondere a quella prevista dal fabbricante e riportata sul libretto di istruzioni. Essa deve essere comunque compresa, non cumulativamente, tra un minimo di meno 40 dB ed un massimo di meno 60 dB, a seconda delle frequenze impiegate.

14. Per le apparecchiature autocostruite, le irradiazioni non essenziali devono restare nell'ambito dei valori posti all'interno dello stato dell'arte, e comunque non superare quelli delle apparecchiature in commercio, per le quali è stata autorizzata l'importazione e la vendita.

15. Quando una stazione di radioamatore, pur trovandosi entro i limiti stabiliti, crea disturbi o interferenze con le proprie emissioni, e quando ciò sia dovuto alla stazione stessa, il responsabile è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari all'eliminazione dei disturbi e delle interferenze.

16. Le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, singole o collegate tra loro, possono operare sulle bande a partire dai 28.000 Khz, previste dall'articolo 18.

17. Le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, possono utilizzare una o più frequenze in ricezione e trasmissione.

18. La classe di emissione per le stazioni ripetitrici foniche è F3E (o G3E); quella per le modulazioni digitali e per scopi di controllo è F3D (o G3D).

19. La potenza massima consentita per le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, è di 10 Watt, misurata all'uscita del trasmettitore.

20. Non è consentita l'emissione continua del ripetitore fonico.

21. L'emissione del ripetitore fonico deve essere interrotta, automaticamente, al massimo dopo 15 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

22. Il nominativo della stazione ripetitrice, fonica o digitale, deve essere trasmesso almeno ogni 10 minuti e non deve sovrapporsi ai messaggi dei radioamatori. La classe di emissione deve essere F3E (o G3E) o F2A (o G2A) per i ripetitori fonici e F3D (o G3D) per i ripetitori digitali.

23. Il radioamatore responsabile del ripetitore, sia fonico che digitale, deve essere in grado in qualsiasi momento di operare la disattivazione della stazione ripetitrice.

24. Su particolari fettine di frequenza, stabilite in conformità al Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, a scopo di studio sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, possono essere installati anche radiofari (*beacon*).

25. La potenza massima consentita per i sistemi *beacon*, di cui al comma 24, è di 5 Watt; ad essi si applicano le norme previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 11.

26. Le irradiazioni parassite dei ricevitori dei radioamatori e dei titolari di licenza di ascolto non devono superare 2×10^{-9} W, misurati ai morsetti dell'antenna.

Art. 18.

1. Alle stazioni di radioamatori sono assegnate le seguenti bande di frequenza, in parte già previste per il servizio di radioamatore dal citato Regolamento internazionale delle telecomunicazioni:

- a) da 1.810 a 1.850 Khz;
- b) da 3.500 a 3.800 Khz;
- c) da 7.000 a 7.100 Khz;
- d) da 10.100 a 10.200 Khz;

- e) da 14.000 a 14.350 Khz;
- f) da 18.068 a 18.168 Khz;
- g) da 21.000 a 21.450 Khz;
- h) da 24.890 a 24.990 Khz;
- i) da 28.000 a 29.700 Khz;
- l) da 50.000 a 52.000 Khz;
- m) da 144 a 148 Mhz;
- n) da 430 a 440 Mhz;
- o) da 1.240 a 1.300 Mhz;
- p) da 2.300 a 2.450 Mhz;
- q) da 5.650 a 5.850 Mhz;
- r) da 10.45 a 10.50 Ghz;
- s) da 24 a 24.05 Ghz;
- t) da 47 a 47.2 Ghz;
- u) da 75 a 81 Ghz;
- v) da 119.98 a 120.01 Ghz;
- y) da 142 a 149 Ghz;
- z) da 241 a 250 Ghz.

2. Sulle frequenze superiori a 7.000 Khz è consentito effettuare il servizio di radioamatore via satellite.

Art. 19.

1. Le classi di emissione con le quali i radioamatori possono operare sulle varie bande a loro assegnate sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 20.

1. Nelle bande di frequenza di cui all'articolo 18, i radioamatori possono operare sia da stazione fissa che mobile o portatile, con la sola limitazione della potenza emessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 11, nonché per via satellite, sulle frequenze previste dall'articolo 18.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le altre stazioni che in atto utilizzano le frequenze assegnate al servizio di radioamatore devono lasciare libere le frequenze stesse e, trascorso il termine suindicato, non possono reclamare per le eventuali interferenze ricevute a causa dell'esercizio delle stazioni di radioamatore.

3. Ad eventuali aggiornamenti alle bande di frequenza attribuite al servizio di radioamatore, alle suddivisioni delle stesse per i modi operativi e ai modi di emissione, che si rendano necessari per effetto di modificazioni apportate al citato Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, provvede il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e le associazioni nazionali di radioamatori legalmente riconosciute.

Art. 21.

1. In caso di calamità naturali, per l'utilizzazione delle frequenze radioamatoriali si osservano le disposizioni del citato Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, riconoscendo alle competenti autorità della Protezione civile, del Ministero dell'interno e delle prefetture gli stessi diritti dell'Amministrazione postale nella facoltà di utilizzare i radioamatori, anche per il tramite delle associazioni nazionali legalmente riconosciute.

Art. 22.

1. Per l'installazione delle antenne occorrenti alle stazioni di radioamatore si applicano le norme stabilite dagli articoli 232, 233 e 397 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 23.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

TABELLA A

(prevista dall'art. 19)

CLASSI DI EMISSIONE

Definizione delle classi di emissione:

1. Modulazione d'ampiezza, nella quale la portante è modulata in ampiezza. Vi sono anche presenti casi in cui vi sono sottoportanti modulate ed in fase:

a) doppia banda laterale con un solo canale di informazione, numerica o quantizzata. Non vi sono sottoportanti di modulazione:

telegrafia Morse	A1A
telegrafia a stampa	A1B
facsimile	A1C
telecontrolli, telemisura e dati	A1D

b) doppia banda laterale, in cui l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata. Si impiegano sottoportanti di modulazione:

telegrafia Morse	A2A
telegrafia a stampa	A2B
facsimile	A2C
telecontrolli, telemisura e dati	A2D

c) doppia banda laterale, in cui l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

facsimile	A3C
telefonia	A3F
televisione (segnale video)	A3F

d) banda laterale vestigiale, con un solo canale contenente l'informazione in forma analogica:

televisione (segnale video)	C3F
-----------------------------------	-----

e) banda laterale unica a portante soppressa, nella quale l'informazione, in forma quantizzata o digitale, è contenuta in un solo canale, con impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia Morse	J2A
telegrafia a stampa	J2B
facsimile	J2C
telecontrolli, telemisura e dati	J2D

f) banda laterale unica con portante soppressa ed un solo canale con l'informazione contenuta in forma analogica:

facsimile	J3C
telefonia	J3E
televisione (segnale video)	J3F

g) banda laterale unica, con portante ridotta ed informazione in forma analogica in un solo canale;

telefonia	R3E
-----------------	-----

2. Modulazione di frequenza «F», modulazione di fase «G», nelle quali la portante è modulata angolarmente:

a) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, senza impiego di sottoportante di modulazione:

telegrafia Morse	F1A o G1A
telegrafia a stampa	F1B o G1B
facsimile	F1C o G1C
telecontrollo, telemisura e dati	F1D o G1D

b) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, con l'impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia Morse	F2A o G2A
telegrafia a stampa	F2B o G2B
facsimile	F2C o G2C
telecontrollo, telemisura e dati	F2D o G2D

c) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

facsimile	F3C o G3C
telefonia	F3E o G3E
televisione (segnale video)	F3F o G3F
telecontrollo, telemisura e dati	F3D o G3D

Classi di emissione per bande assegnate:

a) da 1.810 Khz a 1.850 Khz:

A1A, F1A, A2A, R3E, J3E;

b) da 1.850 a 10.100 Khz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F*, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F*;

c) da 10.100 a 10.200 Khz:

A1A, A2A, F1A, R3E, J3E;

d) da 10.200 a 430.000 Khz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F*, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3D, F3E, F3F*;

e) da 430 Mhz a 250 Ghz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F,
R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B,
F2C, F2D, F3C, F3D, F3E, F3F.

Le classi di emissione J3F ed F3F, contrassegnate con il simbolo *, sono impiegate, per le bande di frequenza fino a 148 Mhz, esclusivamente per la televisione a banda stretta.

